

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Magnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

**CESSIONARIO MUTUATARIO**

- attore -

contro

**BANCA**

- convenuto -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come di seguito

Per parte attrice: << Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni eventuale, contraria deduzione, eccezione o richiesta: In via principale: relativamente ai contratti di mutuo n. OMISSIS e n. OMISSIS, accertare e dichiarare l'illegittimo superamento del tasso soglia da parte di BANCA dal 1999 fino al 30.03.2005, con la sola eccezione del IV° trimestre dell'anno 2000, in violazione degli artt.li 1283, 1346 e 1418 c.c., e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità totale/parziale dei contratti di mutuo n. OMISSIS e n. OMISSIS con condanna della BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti ai danni del Sig. OMISSIS, in qualità di cessionario del credito dei Sig.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nonchè legittimato come da documenti in atti, nella misura che sarà ritenuta più equa anche all'esito della richiesta CTU, oltre al risarcimento di tutti i danni nella misura ritenuta più equa, al pagamento degli interessi legali da giorno del dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria trattandosi di restituzione di indebitato ex art. 2033 e 2041 c.c..

In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, riservata la deduzione di ogni mezzo di prova nei prefiggendi termini, si insiste fin d'ora affinché il Giudice ordini immediatamente ex art. 210 c.p.c. alla BANCA l'esibizione di tutti i documenti relativi ai contratti di mutuo n. OMISSIS e n. OMISSIS e si richiede l'espletamento di CTU contabile. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio. >>

Per parte convenuta: <<Omissis Nel merito: rigettarsi le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in alcun modo provate.

In via istruttoria: per quanto sopra dedotto ci si oppone alla richiesta di CTU contabile in quanto inutile e defatigatoria atteso che non esiste alcun tasso in sommatoria nonché ci si oppone alle richieste ex art.210 c.p.c. in quanto documentazione già in possesso dell'attrice. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori tutti della lite>>

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor CESSIONARIO MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la società BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, affermando l'invalidità parziale dei due contratti di mutuo (a numeri OMISSIS e OMISSIS) sottoscritti in data 25/11/1995 dai signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, i cui crediti, dopo la morte del signor OMISSIS, gli erano stati ceduti dagli eredi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, lamentando, con riferimento ai predetti rapporti di mutuo, la violazione della disciplina sull'usura, in quanto gli interessi usurari pattuiti avrebbero condotto al superamento del tasso soglia, ha chiesto pertanto disporsi l'azzeramento dell'interesse con trasformazione dei mutui da onerosi a gratuiti, e con conseguente condanna della convenuta alla restituzione (ripetizione dell'indebitito) per interessi corrisposto e non dovuti.

La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea col favore delle spese, previa proposizione di eccezione di prescrizione.

Concedeva quindi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, c.p.c., all'esito la causa veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., dandosi immediata lettura di dispositivo e motivazione della sentenza.

L'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 c.c. e 1422 c.c., è fondata con riferimento al mutuo n. OMISSIS, estinto anticipatamente alla data del 27/04/2004, essendo interamente decorso il decennio tra tale data e quella di costituzione in mora, primo atto interruttivo, del 09/05/2014.

La domanda è comunque infondata nel merito.

In proposito si osserva quanto segue.

### MUTUO, TASSO MORA, E TASSO SOGLIA USURA.

L'art. 1815 c.c. afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 c.c., richiamato dal primo comma dell'art.1815 c.c., nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante.

L'art. 1815 c.c., in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art. 1419 c.c.), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art. 1419, primo comma, c.c.), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 c.c. e di cui all'art.1339 c.c., bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, deve intendersi riferita al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "mutuo oneroso", e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c., con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.

Il che esclude di per sé la fondatezza della domanda attorea.

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli, n. 3160 del 27 ottobre 2016*

Così come esclude la possibilità di ritenere indebita quanto eventualmente corrisposto a titolo di tasso mora, ancorché il relativo importo sia risultato eccedente rispetto al limite tracciato per l'interesse corrispettivo dal TSU.

Pare opportuno, in ogni caso, approfondire il tema della relazione tra TM e TSU, in quanto è aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 c.p.v. c.c. anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo.

E' parimenti discussa l'individuazione del *tertium comparationis* da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura *ex lege* 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè per il mutuo), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia, e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, **la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.**

Con la conseguenza che **l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo.**

Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 c.p.v. c.c., il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).

E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperienza, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art. 1224 c.c., l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo.

Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Conclusivamente, anche a voler aderire alla tesi secondo cui il tasso mora può risultare di rilievo ai fini della verifica circa il carattere usurario oggettivo, e cioè per superamento del TSU, non ne potrebbe comunque derivare la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito.

Le domande attoree non possono pertanto trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €6.210,00 per compenso professionale e spese generali

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande di parte attrice; condanna quest'ultima a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 27 ottobre 2016

Il Giudice Dott. Giuseppe Magnoli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*